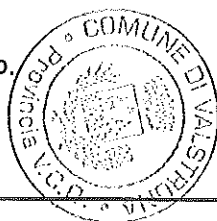


Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE

Nella Veca

PARERI EX ART. 49 T.U.E.L. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Roberto Fede

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Roberto Fede

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

☐ ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi;

☐ è stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell'art. 135, comma secondo, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

10 AGO 2015

Li,



IL SEGRETARIO COMUNALE

Nella Veca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, primo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Li,

10 AGO 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE

Nella Veca



COMUNE DI VALSTRONA
PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

☐ ORIGINALE

N. 18

☒ COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Modifica regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) limitatamente all'Imposta Municipale propria (IMU).

L'anno duemilaquindici, addì ventinove del mese di luglio alle ore 21.14 nella sala delle adunanze.

Previo l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1. CAPOTOSTI LUCA	Sindaco	X	
2. RAINOLDI IVAN	Consigliere	X	
3. DORIANI EMANUELE	Consigliere	X	
4. STRAMBO SARA	Consigliere	X	
5. BELTRAMI MARTA	Consigliere	X	
6. RINALDI PIERGIORGIO	Consigliere		XG
7. TAMBORNINO EGIDIO	Consigliere	X	
8. VALENTINI MATTIA	Consigliere		X
9. MIGNOSI FLAVIO	Consigliere	X	
10. PIANA CRISTINA	Consigliere	X	
11. BORETTI GIUSEPPE	Consigliere	X	
TOTALI		9	2

Partecipa il Segretario comunale dr.ssa NELLA VECA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Ricontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. CAPOTOSTI LUCA, in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al n°1 dell'ordine del giorno.

LEGENDA: G=Assente giustificato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il proprio atto n° 19 del 31.07.2014, con il quale era stato adottato il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU - TASI - TARI;

Ritenuto procedere alla modifica dell'art. 7 del vigente regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), nonché aggiungere dopo l'articolo 17 (Versamenti), gli artt. 17-bis (attività di controllo), 17-ter (accertamenti) e 17-quater (riscossione coattiva), il cui testo viene indicato nel dispositivo del presente atto, al fine di fornire agli utenti norme chiare e difficilmente eludibili;

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno in data 13 maggio 2015, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2015 degli enti locali, è ulteriormente differito al 30 luglio 2015;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, reso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i. dal Responsabile del Servizio;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. Di modificare l'art. 7 del vigente Regolamento IUC (limitatamente alla componente IMU), che qui integralmente si trascrive:

ART. 7 DEFINIZIONE I FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze, nello specifico le pertinenze per essere considerate tali vanno dichiarate espressamente dall'interessato con denuncia che deve essere consegnata all'ufficio tributi entro 30.6. di ogni anno successivo alla variazione. Si precisa che il soggetto contribuente deve

3. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.

4. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera O), del DLgs 446/1997 sono considerati regolari e quindi non sanzionabili i versamenti effettuati dagli eredi entro i 12 mesi successivi alla data del decesso del soggetto passivo.

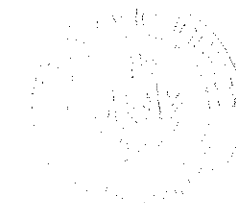
ART. 17-quater RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva può essere effettuata in forma diretta dal comune sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,

2. La riscossione coattiva può altresì essere affidata ai soggetti esterni abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97.

3. Di dare atto che le modifiche regolamentari approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2015 ;

4. Di inviare copia del presente atto al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.



2015/07/01